

N. 4053 del repertorio

N. 1783 della raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di marzo,

12.03.2015

In Catania e nello studio notarile sito in questa via Carcaci, 5, ove richiesta mi sono recata,

innanzi a me, Dott.ssa Maria ARDINI, Notaio in San Giovanni La Punta ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

sono presenti

- MERCURI Vincenzo, nato a Locri (RC) il 19 dicembre 1967, residente in Catania, via Manzoni, 18, codice fiscale dichiarato MRC VCN 67T19 D976B;

- LI PERA Annamaria, nata a Catania il 20 febbraio 1974, ivi residente, via Manzoni, 18, codice fiscale dichiarato LPR NMR 74B60 C351N;

- MINARDI Gianna, nata a Ragusa il 16 gennaio 1978, residente in Vittoria (RG), via Fanti, 7/A, codice fiscale dichiarato MNR GNN 78A56 H1630 ;

- RUSSO Antonella, nata a Siracusa il 22 marzo 1983, residente in Floridaia (SR), località Serrantone, codice fiscale dichiarato RSS NNL 83C62 I754D ;

- CATANIA Valeria Eusebia, nata a Catania il 27 novembre 1982, residente in San Giovanni La Punta (CT), via Gaetano Donizetti, 27, codice fiscale dichiarato CTN VRS 82S67 C351F.

I predetti, della cui identità personale io, Notaio, sono certo mi fanno richiesta del presente atto in forza del quale costituiscono l'Associazione denominata

"SWANGO BALLROOM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

L'associazione, uniformandosi allo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art.90 della Legge 289/2002, è retta dal seguente

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita, con sede in Catania, via Manzoni, 18, un'associazione che assume la denominazione "SWANGO BALLROOM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione intenderà affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2

Scopo e Oggetto

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione si propone di:

- a)- promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche e, in particolar modo, la disciplina della danza sportiva;
- b)- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c)- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;
- d)- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e)- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive

di vario genere;

f)- organizzare e favorire la partecipazione dei propri associati a campionati, gare, concorsi, manifestazioni inerenti le varie discipline sportive;

g)- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h)- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali realizzate come momento di aggregazione, anche attraverso la somministrazione di alimenti e bevande.

Art.4

Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.8

Recesso ed Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a)- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b)- che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c)- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d)- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Art. 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 (venti) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Risorse economiche e Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a)- quote e contributi degli associati;
- b)- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d)- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e)- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f)- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g)- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h)- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i)- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l)- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art.12

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 14

Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 15

L'assemblea ordinaria:

- 1)- approva la programmazione delle attività;
- 2)- approva il rendiconto economico e finanziario;
- 3)- procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4)- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5)- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

In caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo spetta all'Assemblea deliberare i provvedimenti da adottare.

Art. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a)- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b)- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c)- predisporre i regolamenti interni;
- d)- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e)- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f)- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g)- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h)- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione

sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 21

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Art. 22

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento alle delibere e ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 23

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 24

Vengono nominati a far parte del Consiglio Direttivo:

- MERCURI Vincenzo,-----Presidente,
- CATANIA Valeria Eusebia,-----Vice Presidente,
- MINARDI Gianna,-----Segretario.

I suddetti accettano la carica e dichiarano di trovarsi nelle condizioni di legge.

Art. 25

Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su quattro fogli per sedici facciate, il presente atto è stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore quattordici e cinquanta.

Vincenzo MERCURI

Annamaria LI PERA

Gianna MINARDI

Antonella RUSSO

Valeria Eusebia CATANIA

Dott.ssa

Maria

ARDINI,

Notaio

M/
